

ATTO COSTITUTIVO

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

In data 30 giugno 2013 è costituita l'Associazione denominata "Calzolari 2.0", tra i seguenti signori:

Paride Geroli nato a San Bonifacio (VR) il 20 07 1960 residente a San Bonifacio (VR), via Della Libertà 37 codice fiscale GRLPRD60L20H783T

Silvano Bettiati nato a Cittadella (PD) il 23 07 1937 residente a Lungone al Segrino (CO), via Fontanella 13 codice fiscale BTTSVN37L23C743B

Ferrari Giuliano nato a Parma (PR) il 08 01 1953 residente a Parma (PR), via Campioni 4 codice fiscale FRRGLN53A08G337A

Merighi Mirko nato a Angera (VA) il 16 02 1977 residente a Taino (VA), via Maddonnina 9 codice fiscale MRGMRK77B16A290F

Iacopetta Damiano nato a Mongiana (VV) il 17 01 1949 residente a Gussago (BS), via S.Stagnoli, 17 codice fiscale CPTDMN49A17F364C


Moro Eugenio nato a Verona (VR) il 25 03 1959 residente a Zevio (VR) via Giovanni XXIII 47/A codice fiscale MROGNE59C25L781Y

Mocciaro Gaetano nato a Torino (TO) il 15 07 1971 residente a Torino (TO) via Barnaba Panizza, 3 codice fiscale MCCGTN71L15L219C

Bertollo Giovanni Battista nato a Marostica (VI) il 04 01 1958 residente a Molvena (VI) Via Pilastro, 7 codice fiscale BRTGNN58A04E970E

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Venezia Mestre 30172 (VE) Via Torino n. 99, presso Confartigianato Imprese Veneto.



Articolo 3

L'Associazione è apartitica, non ha fini politici ed è retta dai principi di mutualità.

Essa non ha fini di lucro e persegue scopi sociali ed altruistici.

Articolo 4

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto dell'Associazione sono costituiti da eventuali:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione,
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- c) erogazioni, donazioni e lasciti,
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 5

La disciplina sull'ordinamento, sulla amministrazione, sui diritti e sugli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, è contenuta nello Statuto sociale allegato al presente atto costitutivo.

Articolo 6

Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito:

- **Geroli Paride** Presidente
- **Merighi Mirko** Vice Presidente
- **Ferrari Giuliano** Consigliere
- **Silvano Bettiati** Consigliere
- **Iacopetta Damiano** Consigliere
- **Moro Eugenio** Consigliere
- **Mocciaro Gaetano** Consigliere
- **Bertollo Giovanni Battista** Consigliere

Verona, 30 giugno 2013

Geroli Paride *Paride Geroli*
Merighi Mirko *Mirko Merighi*
Ferrari Giuliano *Giuliano Ferrari*
Silvano Bettiani *Silvano Bettiani*
Iacopetta Damiano *Damiano Iacopetta*
Moro Eugenio *Eugenio Moro*
Mocciaro Gaetano *Gaetano Mocciaro*
Bertollo Giovanni Battista *Bertollo*

AGENZIA DELLE ENTRATE San Donà di Piave

N° 3219 Atti Privati Serie 3°

Esatti € 16800

16 LUG. 2013

IL FUNZIONARIO (*)
 Giuseppe *Giuseppe* DAMONERI
 (*) Firma su delega del Prefetto Provinciale, Egon Santin





STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"CALZOLAIO 2.0"

Articolo 1 Denominazione, sede, durata

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Calzolari 2.0".
2. L'Associazione ha sede in Venezia Mestre 30172 (VE) Via Torino n. 99, presso Confartigianato Imprese Veneto.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

Articolo 2 Scopo sociale

1. L'Associazione, senza scopo di lucro, indipendente da altre associazioni, apolitica e apartitica, persegue la rappresentanza, la salvaguardia, la valorizzazione, la crescita e la promozione intensiva verso il pubblico, anche tramite fiere e mercati nazionali e internazionali, del mestiere del Calzolaio e della produzione delle scarpe su misura, attraverso tutte le iniziative che riterrà più idonee per raggiungere tale finalità, ivi compresa l'adesione a Confederazioni nazionali imprenditoriali. Essa intende inoltre favorire la cooperazione, le nuove forme di aggregazione, i nuovi strumenti di comunione, comunicazione e conoscenza informatici ed i social networks, la formazione professionale continua e supplementare e la qualificazione professionale.
2. Scopo dell'associazione è altresì creare sinergie e collaborazioni con scuole di formazione e professionali per Calzolari e Calzaturieri a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Articolo 3 Soci

1. I soci dell'Associazione si distinguono in soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori.

2. Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, esercitano l'attività di calzolaio e sono regolarmente iscritte alle competenti CCIAA, nonché altre persone fisiche e giuridiche che agiscono in settori inerenti o complementari all'attività del calzolaio.

3. Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.

4. Sono soci sostenitori persone fisiche, Enti, Istituti, Società, Associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'articolo 2, abbiano modo di giovare alla Associazione.

5. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un suo delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Articolo 4 Ammissione dei soci

1. Chi intende aderire all'associazione sia come socio ordinario che sostenitore, deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile e provvederà a comunicarla quanto prima all'interessato. Le delibere sulla ammissione di nuovi soci sono ratificate dalla prima Assemblea dei soci utile.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

4. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della

partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

5. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. In ogni caso, tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 5 Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto, con le seguenti modalità:

- a) recesso: chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso;
- b) esclusione: in presenza di gravi inadempienze, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea assunta con una maggioranza di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto al voto, l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione all'interessato del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni che l'hanno determinato. Contro il provvedimento di esclusione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

2. In qualsiasi caso di cessazione del rapporto sociale decade automaticamente in capo all'associato qualsiasi rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi.

Articolo 6 Organi sociali

1. Sono Organi dell'associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci
 - b. il Consiglio Direttivo
 - c. il Presidente del Consiglio Direttivo
 - d. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano della stessa.
2. Tutte le decisioni che non rientrino in un attività meramente gestionale sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
3. L'Assemblea annuale dei Soci viene convocata almeno una volta all'anno.
4. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea con ogni mezzo idoneo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e dell'ordine del giorno.
5. Tutte le Assemblee devono essere verbalizzate.
6. Le Assemblee possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché sul territorio nazionale.
7. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio nominato dall'Assemblea.
8. L'Assemblea dei soci:

- a) nomina il Consiglio Direttivo e il suo Presidente;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva l'eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- f) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- h) delibera in merito a qualsiasi questione relativa all'attività dell'Associazione e sull'esclusione dei Soci;
- i) ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo, comprese quelle sull'ammissione di nuovi soci.

9. L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti;
- b) in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

10. Per la partecipazione all'Assemblea è prevista la possibilità di delega scritta ad altro socio.

11. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ad eccezione delle ipotesi diversamente disciplinate dal presente Statuto o previste per legge.



12. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti.

Articolo 8 Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) a 25 (venticinque) componenti soci dell'Associazione eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
2. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci.
3. Il Consiglio Direttivo nomina e revoca al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
4. Spetta altresì al Consiglio Direttivo nominare e revocare il Segretario della Associazione.
5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti gestionali della vita associativa.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
8. Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione, in esecuzione delle direttive e decisioni delle Assemblee.

9. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione alla Assemblea annuale, compila eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione.

Articolo 9 Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di 3 (tre) mandati consecutivi.
3. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
4. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci.
5. Al Presidente compete sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 10 Segretario dell'Associazione

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il corretto funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo non-

ché dell'elenco dei soci aderenti all'Associazione.

Articolo 11 Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da eventuali:
 - a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione,
 - b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
 - c) erogazioni, donazioni e lasciti,
 - d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali; contributi di privati; contributi di enti pubblici e di enti privati; attività produttive e commerciali marginali; ogni altro tipo di entrata.

Articolo 12 Esercizio sociale, Bilancio preventivo e consuntivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 Collegio dei Probiviri

1. In caso di controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione nell'interpretazione del presente Statuto o nella pratica sua attuazione, il Presidente ne deferirà la soluzione al Collegio dei Probiviri, che deciderà *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, en-



tro sessanta giorni dal deferimento della questione.

2. L'Assemblea nomina tre probiviri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

3. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte.

Articolo 14 Revisione dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, gli eventuali beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 15

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme contenute nel Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Civile.

Geroli Paride	<i>Paride Geroli</i>
Merighi Mirko	<i>Mirko Merighi</i>
Ferrari Giuliano	<i>Giuliano Ferrari</i>
Silvano Bettiati	<i>Silvano Bettiati</i>
Iacopetta Damiano	<i>Damiano Iacopetta</i>
Moro Eugenio	<i>Eugenio Moro</i>
Mocciaro Gaetano	<i>Gaetano Mocciaro</i>
Bertollo Giovanni Battista	<i>Giovanni Battista Bertollo</i>